



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ. Civile

Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. /24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2025 e vertente

tra

Parte_1 , in atti gen.to, res.te in Alessandria, rappresentato e difeso dall' Avv.to
del foro di . , e presso lo stesso domiciliato, come da procura allegata all'atto di
citazione in opposizione

Attore

contro

CP_1 con sede in , e per essa la mandataria *Controparte_2*
CP_1 con sede in , in persona del procuratore speciale *CP_3* rappresentata e difesa dall'
Avv.to del Foro di Milano, in forza di procura (All. 3 ricorso per D.I.) in atti, e
presso lo stesso domiciliata

convenuta

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. /2024 del 25/3/2024

CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 13 e 15 ottobre 2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito **CP_1** è infondata e deve essere disattesa.

Trattasi di credito discendente da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23 dicembre 2011 (doc. 5) con Cassa **Parte_2** e **Parte_3** in cui **Parte_1**

appare come terzo datore di ipoteca e anche fideiussore in forza di fideiussione specifica rilasciata in data 10 gennaio 2012 (doc. 7). Il mutuo prevedeva un periodo di preammortamento ed ammortamento pari a complessivi anni 20, ma a partire dal 2013- vedi estratto di passaggio a sofferenza in data 31 marzo 2018, doc. 21 comparsa convanta - i mutuatari si rendevano inadempienti alle loro obbligazioni di pagamento delle rate di rimborso; in data 16 luglio 2018 la Cassa nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione cedeva a titolo oneroso e pro soluto a **CP_1** il credito già vantato nei confronti di **Parte_2** e **Pt_3**

[...] (vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 8, e integrazioni sub 17 e 19, elenco crediti ceduti e dichiarazione di cessione rilasciata dalla cessionaria con riferimento al credito de quo). Con raccomandate del 14 settembre 2018, ricevute dai debitori principali il 18 ottobre 2018 (doc. ti sub 15 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della Banca) **CP_1**

[...] comunicava a **Pt_2** e **Parte_3** il passaggio a sofferenza del credito e li diffidava al pagamento. Successivamente, per far valere il proprio credito, interveniva in procedimenti esecutivi intentati nei confronti degli stessi da altri (doc. 9-12 ricorso monitorio), ed in tal modo, facendo valere il privilegio ipotecario, recuperava parte del credito nel frattempo maturato, restando creditrice di € 437.264,72. Agiva quindi con ricorso monitorio depositato il 19 febbraio 2024 contro il fideiussore **Parte_1** chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della minor somma di € 350.000, a titolo di solo capitale.

Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cessionaria ha proposto opposizione **Pt_1** [...] che ha eccepito 1) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo 2) l'improcedibilità del procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 3) "l'inammissibilità del decreto ingiuntivo" ai sensi dell'art. 1219 c.c. per insussistenza di diffida ad adempiere 4) la prescrizione del credito e, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, degli interessi moratori; 5) l'insussistenza, l'indeterminatezza e in ogni caso l'erronea determinazione del credito; 6) la nullità della

fideiussione rilasciata da *Pt_1* per nullità innanzitutto delle clausole sub 2,6,7,8, ed inoltre anche di quelle contenute negli artt. 4,5,9,10,11 e 15; 7) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella conclusione del contratto 8) la violazione da parte della Banca dell'art. 1956 c.c. per avere fatto credito a *Pt_2* e *Parte_3* nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da rendere assai difficile il soddisfacimento del credito; 9) la mancata riduzione delle fideiussioni 10) il difetto di informazioni periodiche; 11) il difetto di legittimazione ad agire di *Controparte_2* in quanto soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato la fondatezza di tutte le eccezioni effettuate da controparte.

La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.

Il Tribunale decide dunque come segue.

1) Nullità della notifica del decreto ingiuntivo

Parte opponente osserva che sarebbe nulla la notifica effettuatagli a mezzo PEC in quanto egli in tale causa è da considerarsi consumatore e non professionista. A parte il fatto che non è provata la veste di consumatore dell'opponente in quanto sul punto nessuna delle due parti in causa, e in particolare parte attrice cui spettava l'onere, spende una parola; e a parte il fatto che non si vede per quale motivo dovrebbe essere nulla una notifica sia pure a mezzo PEC correttamente effettuata alla persona fisica destinataria dell'atto processuale in oggetto – in ogni caso la difesa dell'opponente dimentica che ai sensi dell'art. 156 comma III c.p.c. la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato (e nel caso di specie lo ha raggiunto, posto che lo *Pt_1* ha conosciuto del decreto ingiuntivo emesso contro di lui e lo ha regolarmente e tempestivamente opposto).

2) Improcedibilità del procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria

Poiché la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 5 bis D.L.vo 28/10, deve essere esperita solo dopo che il Giudice ha tenuto la prima udienza pronunciandosi sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e solo dopo che egli stesso la dispone – nel caso di specie, in cui il Giudice non ha disposto la mediazione ritenendo la causa non soggetta alla stessa, nessuna improcedibilità può essersi verificata .

3) "Inammissibilità del decreto ingiuntivo" ai sensi dell'art. 1219 c.c. per insussistenza di diffida ad adempiere.

Non si capisce bene cosa intenda la difesa di parte opponente con “inammissibilità del decreto ingiuntivo”. Probabilmente si riferisce invece all’inammissibilità del ricorso monitorio per non avere la *CP_4* preventivamente richiesto il pagamento in via stragiudiziale: ciò avrebbe infatti comportato la violazione dell’art. 1219 c.c.

L’eccezione è chiaramente infondata in quanto si tratta di obbligazione ampiamente scaduta e di credito in denaro liquido ed esigibile, con la conseguenza che, proprio ai sensi dell’art. 1219 comma II sub 3) c.c. e dell’art. 633 c.p.c. il ricorso monitorio è il tipo di procedimento previsto specificamente per tali casi.

4) Prescrizione del credito e, ai sensi dell’art. 2948 n. 4, degli interessi moratori.

Come noto, in materia di mutuo, il credito del mutuante diventa esigibile o quando il contratto è risolto o quando è terminato il periodo di ammortamento. Nel caso di specie poiché il mutuo era ventennale l’ammortamento sarebbe terminato solo nel 2031. Deve però ritenersi che il contratto sia stato risolto dalla *CP_4* a seguito dell’inadempimento di controparte, con le raccomandate del 14 settembre 2018, ricevute dai debitori principali il 18 ottobre 2018 (doc. ti sub 15 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della *CP_4* con cui *CP_1* comunicava a *Pt_2* e *Parte_3* il passaggio a sofferenza del credito e li diffidava al pagamento. Tale comunicazione, ai sensi dell’art. 1310 c.c., ha interrotto la prescrizione anche nei confronti del fideiussore e dal 2018 ad oggi non sono ancora trascorsi i dieci anni necessari per la prescrizione.

Parimenti infondata l’eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell’art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione del rapporto avvenuta certamente col passaggio a sofferenza a marzo 2018, è estranea la nostra fattispecie. Si vedano, sul punto, le seguenti massime:

Cass. 2276/16: *La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l’obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.*

Cass. 28060/2023: *La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di*

adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.

Cass. 11125/24: *La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risultti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.*

Peraltro nel caso di specie, anche se sul punto il ricorso per decreto ingiuntivo non è molto chiaro, non pare che la *CP_4* abbia chiesto il pagamento di interessi moratori, ma solo il rimborso di parte del capitale. L'eccezione quindi, oltre che del tutto infondata, è inconferente.

5) Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.

Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla *CP_4* con *Pt_2* e *Parte_3*, cui partecipò in qualità di terzo datore di ipoteca, proprio *Parte_1* (doc. 5), b) dal certificato ex art. 50 TUB (doc. 4), ove il credito è pari ad € 535.583,28 per capitale e ad € 24.407,11 per interessi, e dall'estratto conto redatto in occasione del passaggio a sofferenza del rapporto (doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dalla *CP_4*).

7) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella conclusione del contratto.

Eccezione genericissima e pertanto inammissibile.

8) Decadenza dalla garanzia per violazione da parte della Banca dell'art. 1956 c.c. per avere la Banca fatto credito a *Pt_2* e *Parte_3* nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questi fossero divenute tali da rendere assai difficile il soddisfacimento del credito.

Anche questa eccezione è del tutto generica e sprovvista di prova, non essendo neppure allegata la consistenza patrimoniale dei debitori principali, né all'inizio - quando è stata rilasciata la fideiussione - né al termine del rapporto di conto corrente, e non potendosi quindi accettare alcun peggioramento di tale consistenza nel corso del rapporto.

9) Mancata riduzione della fideiussione: questa eccezione da un lato è incomprensibile non vedendosi per quale motivo la fideiussione avrebbe dovuto essere ridotta visto che il debito della debitrice principale al contrario non ha fatto che aumentare fino alla risoluzione del rapporto nel

2018; dall'altro non appare compiutamente formulata, non allegandosi cosa deriverebbe dall'asserita mancata riduzione.

10) Difetto di informazioni periodiche. Anche in questo caso non si capisce di quali informazioni si parli. Nel caso che ci occupa tra l'altro lo *Pt_1* era perfettamente edotto dell'andamento del debito dei debitori principali avendo prestato, al fine di far ottenere a *Pt_2* e *Parte_3* il mutuo fondiario de quo, non solo la garanzia personale di cui si discute in questo giudizio ma anche l'ipoteca volontaria su immobile di proprietà della Cantalupo Immobiliare s.r.l., società di cui era Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante (vedi doc. 5, mutuo, e 6, Nota di iscrizione ipotecaria).

11) Difetto di legittimazione ad agire di *Controparte_2* in quanto soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

L'eccezione è infondata in quanto *Controparte_2*, come risulta dal doc.to n. 23 di parte opposta, è regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari Finanziari previsto dall'art. 106 TUB.

In ogni caso si veda il recente arresto di Cass. Civile n. 7243/24 a mente della quale “ *Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo solo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici*”.

Da ultimo parte opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione e in subordine evidenziato la nullità, tra le altre clausole (sulle quali non occorre soffermarsi poiché la difesa dello *Pt_1* non ha tratto da tali asserite nullità parziali nessuna conseguenza sul rapporto contrattuale in questione), delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione prestata dalla *Pt_1* per violazione della normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, e per violazione delle norme a tutela del consumatore

Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione specifica in questione è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2,6 e 8 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.

Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che *"I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata* - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.

Alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, è chiaro dunque come la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI debba ormai essere risolta nel senso della nullità in parte qua delle stesse, ovvero nel senso di una invalidità circoscritta alle sole pattuizioni conformi agli artt. 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale, salva la possibilità per le parti di fornire la prova di cui all'art. 1419 c.c. e salva sempre la possibilità di cumulo con il rimedio risarcitorio, costituente un completamento della tutela offerta dall'ordinamento al fideiussore.

Nel caso che ci occupa come detto la fideiussione in oggetto corrisponde perfettamente allo schema Abi censurato dall'Autorità Antitrust, in particolare sono in esse presenti le famose clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 dello schema, ed anche le altre clausole corrispondono ad esso.

Tale situazione, secondo la prima prospettazione di parte opponente, in applicazione dell'art. 1419 c.c. potrebbe condurre a una declaratoria di nullità totale dei contratti, potendosi ritenere che sia la Banca che lo *Pt_1* non avrebbero stipulato le fideiussioni senza le clausole colpite da nullità.

La prospettazione non convince in quanto nessuna delle parti ha fornito la prova di cui all'art. 1419 c.c. Al contrario, si deve ritenere che lo *Pt_1* avrebbe sottoscritto comunque la fideiussione in parola anche con l'espunzione delle tre clausole contestate, stante la volontà di prestare garanzia personale nell'interesse dei debitori principali; allo stesso modo, è difficile sostenere che la *CP_4* non avrebbe concluso il contratto di fideiussione senza le predette clausole, stante il prevalente interesse a farsi rilasciare garanzia del credito concesso alla società debitrice principale.

Inoltre trattasi di prospettazione, così come quella subordinata di nullità solo parziale che si va ora ad esaminare, che presuppone la nullità delle clausole in questione anche se esse non sono contenute in fideiussioni *omnibus*, il tipo contrattuale per cui il modulo ABI censurato dall'Autorità era stato predisposto, ma all'interno di fideiussione specifica, ossia rilasciata per la specifica operazione bancaria di rilascio del mutuo fondiario del 23 dicembre 2011.

La questione però è tutt'altro che pacifica non mancando voci – tra cui quella della difesa della CP_4 qui convenuta - che sostengono l'impossibilità di trasporre *sic et simpliciter* alle fideiussioni specifiche quanto stabilito per quelle *omnibus*.

A parere di questo Tribunale, la circostanza che la fideiussione rilasciata dal signor Pt_1 non sia *omnibus* ma specifica, in quanto riferita a una determinata obbligazione contrattuale, non escluderebbe, in astratto, la possibilità di accertamento della violazione della normativa antitrust.

È vero che lo schema ABI oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia concerneva un modello di fideiussione *omnibus*, ma ciò che comporta la nullità del contratto a valle non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità quindi di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza. Detto collegamento funzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite, ben può essere ravvisato anche in relazione a contratti conclusi da banche rimaste del tutto estranee all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, e che tuttavia il contenuto dell'intesa vietata ripropongano, in tutto in parte, nei contratti stipulati a valle con i propri clienti. Ciò perché, come si è visto, la nullità dell'intesa a monte è una nullità "speciale" in grado di colpire tutti gli atti, persino non negoziali, avvinti da un collegamento funzionale con l'intesa vietata.

Se così stanno le cose, questa nullità "speciale", espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, deve evidentemente operare a prescindere dalla natura del contratto di garanzia che riporti le clausole dell'intesa anticoncorrenziale a monte. Non vi è infatti alcuna ragione per effettuare dei distinghi tra contratti di fideiussione – *omnibus* o specifica – molto simili dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l'ampiezza dell'obbligazione garantita, in quanto tutti astrattamente idonei - laddove reiteratamente proposti dalle banche attraverso la riproduzione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 - a falsare il gioco

della libera concorrenza del mercato creditizio.

In tal senso si è peraltro recentemente espressa la stessa Corte di Cassazione, sia pur con *obiter dictum* (Cass. civ. n. 27243 del 21 ottobre 2024) e si sta ponendo la giurisprudenza di merito prevalente, anche di questo Tribunale (Trib. Milano Sez. Spec. Imprese n. 4511 del 24 giugno 2024; Trib. Ancona, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 1202; Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 3544; Trib. Milano Sez. Spec. Imprese n. 7526 del 3.10.2023; Trib. Alessandria 9.09.2023; Trib. Alessandria 10.08.2023; Trib. Roma Sez. Spec. Imprese n. 10206 del 24 giugno 2022; Trib. di Matera sentenza n. 329 del 6.7.2020; Corte di appello di Palermo sentenza 1969/2020; Trib. di Padova, ord. 10 giugno 2019).

Resta però un'importante differenza che opera sul piano probatorio, in quanto, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione "stand alone", sicché il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non può costituire prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, ma spetta all'attore, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra, oltre che l'intesa in sé, quello della perdurante esistenza della stessa all'epoca della sottoscrizione del contratto. Occorre infatti che si possa affermare che anche per altri contratti (nel nostro caso le fideiussioni specifiche) vi sia stata un'alterazione del mercato mediante comportamenti anticoncorrenziali consapevoli, tenuti da due o più imprese dello stesso settore che abbiano fatto ricorso a schemi giuridici contrattuali predisposti.

In altre parole mentre in caso di fideiussioni omnibus i fideiussori possono avvalersi dell'istruttoria condotta dall'autorità antitrust per provare l'esistenza a monte di intese illecite tra le Banche poi sfociate nell'adozione di uno schema contrattuale sempre identico, nel caso di tipi contrattuali del tutto o parzialmente diversi, incombe sugli stessi la prova dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e/o comunque di comportamenti non contrattuali, o non negoziali, da parte di imprese che non hanno partecipato all'intesa, purché la loro condotta si sostanzi nel ricorso consapevole a schemi giuridici unilaterali adottati previa intesa anche solo di (due) imprese terze.

Sul punto pare a questo Tribunale che la difesa attorea non sia stata pienamente consapevole dell'onere probatorio che le spettava: in particolare si è limitata a richiamare e a produrre lo schema Abi relativo alle fideiussioni omnibus oggetto dell'esame dell'autorità antitrust e il

provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 nell'erronea convinzione che un tanto fosse sufficiente, e non ha inteso dare la prova che anche le fideiussioni specifiche sono il frutto di intese anticoncorrenziali a monte, con i mezzi solitamente adottati in casi simili, ad es. producendo un buon numero di fideiussioni per operazioni specifiche, emesse da molte e diverse banche operanti sul territorio ove erano residenti i debitori principali (con la conseguenza che questi e il loro fideiussore non avrebbero avuto la possibilità di ottenere un diverso trattamento rivolgendosi ad altri istituti) o almeno effettuando, nei tempi previsti dal processo (la richiesta è al contrario stata formulata solo alla prima udienza di trattazione quando ormai si era verificata la preclusione prevista per le istanze istruttorie), richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Ebbene ritiene il Tribunale che, anche alla luce della recente Cass. n. 1170 del 17 gennaio 2025 secondo cui in questa materia è fondamentale “....(omissis) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”, parte opponente non abbia allegato i fatti e fornito la prova che gli spettava, con la conseguenza che le sue eccezioni di nullità parziale delle fideiussioni specifiche oggetto di causa per violazione della normativa antitrust non possono essere accolte.

Infine parte opponente ha eccepito la nullità della clausole in oggetto per violazione della disciplina a tutela del consumatore e in particolare per violazione dell'art. 33 del d.l.vo 206/05, dimenticandosi tuttavia di allegare e di provare i fatti posti a fondamento dell'asserita qualità di consumatore; limitandosi sul punto a richiamare il decreto ingiuntivo nell'ambito del quale il Giudice emittente, non si sa in base a quali considerazioni e accertamenti, ha affermato che lo *Pt_1* sarebbe un consumatore, affermazione questa che da un lato nulla prova, dall'altro non si ritiene possa in alcun modo vincolare il Giudice della causa di opposizione. Non a caso sulla questione non si è sviluppato il benché minimo contraddittorio, non essendo stata messa la banca in condizione di poter disquisire sul punto.

Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 350.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. /2024 del 25/3/2024 che dichiara esecutivo;

Condanna *Parte_1* a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 14.169,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge.

Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 7 gennaio 2026

Il Giudice

(Dr.ssa Antonella Dragotto)